

## *Le regioni nella Corte costituzionale: già oggi è possibile*

di Roberto De Liso \*  
(20 maggio 2003)

A distanza di oltre un anno dalla apertura del dibattito sulla cd “regionalizzazione” della Corte Costituzionale, in origine parte del progetto di “devolution” di Bossi, nessun fatto nuovo e concreto si è prodotto su un tema di così grande rilevanza nella prospettiva di un moderno stato federale.

Altre cose sono invece accadute.

Si è incagliata, anche in virtù di “aporie” interne, la “devolution,” avviluppata in una complessa vicenda istituzionale e parlamentare che ha favorito, diciamo per contrappasso, (o meglio per contrapposizioni nell’area della maggioranza) un indirizzo di governo nuovamente centralistico e anti – regionalista, con una recente proposta di contro-revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione; non si è attuata la norma che prevedeva l’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali che avrebbe costituito un fondamentale punto di raccordo fra il sistema delle autonomie ed il parlamento, contribuendo sia ad evitare l’insorgenza di conflitti che a delineare le fondamentali caratteristiche del nuovo ordinamento costituzionale; non si è dato impulso all’attuazione del federalismo fiscale che è il cuore di una rinnovata ripartizione di competenze e di attribuzioni e che consentirà il vero giudizio, dal lato delle funzioni svolte e dei servizi erogati, cioè dal lato del cittadino, sulla bontà di una nuova forma di Stato.

In questo contesto partecipare ad un dibattito proponendo soluzioni che implicano l’emanazione di altre disposizioni sembra un esercizio poco utile. Siamo infatti in presenza di legislatori in continuo affanno nel dettare nuove norme e di recalcitranti esecutori delle norme una volta dettate.

Potrebbe forse rivelarsi più produttivo, per affrontare una questione connessa al nuovo assetto, ricercare le risorse che il sistema già possiede e che non sono adeguatamente sfruttate.

In particolare per quanto concerne la presenza delle Regioni nella Corte costituzionale si deve ritenere che tale esigenza può trovare risposta, già oggi, in costituzione e può essere soddisfatta con l’attuale meccanismo di composizione della Corte.

Si leggano, gli articoli 5, 91, 114 e 134 della Costituzione in modo unitario e coordinato. Dalla lettura emergerà il criterio di fondo che deve orientare il Presidente della Repubblica nella nomina dei giudici costituzionali: il criterio della rappresentanza dei vari livelli istituzionali della Repubblica. Infatti se le nomine del Parlamento in seduta comune, con il particolare quorum richiesto, esprimono il criterio dell’indirizzo politico – costituzionale e quelle espresse dalle supreme magistrature la garanzia della coerenza interpretativa della legge in una posizione di

subiezione (in tal caso alla norma costituzionale), le nomine presidenziali danno ingresso nel collegio alla pluralità degli interessi istituzionali che, unitariamente, sostanziano l'interesse nazionale.

Quest'ultimo profilo consegue al nuovo articolo 114 che introduce la pari dignità istituzionale di Comuni, Province, città metropolitane, Regioni e Stato, tutti elementi costituenti la Repubblica. Fatto costituzionale nuovo e di grande portata rispetto alla precedente norma per cui la Repubblica si "ripartiva" in Regioni, Province e Comuni. Il Presidente della Repubblica ha quindi il compito, nel nuovo assetto, di portare la voce di tutti i livelli istituzionali all'interno della Corte costituzionale, arricchendo il collegio di quelle prospettazioni che possono scaturire dalla vita e dal funzionamento di un ordinamento policentrico.

Ovviamente è il sistema delle autonomie in quanto tale che deve essere "rappresentato" (il termine è tuttavia improprio) non già la sua contingente connotazione politica.

In questo senso la nomina presidenziale più ancora di una elezione (sia pure, nella migliore delle ipotesi, da parte di una Camera delle autonomie) può garantire l'istanza federale ed evitare che il dato politico possa comprimere o appiattire la dinamica dei livelli istituzionali: E' una storia infatti che il nostro paese già conosce, allorché la formula politica "romana" doveva necessariamente, per decisione dei partiti nazionali, trasporsi in tutte le giunte regionali e comunali.

Al sistema delle autonomie, che ha una espressione concreta ed effettiva nella Conferenza Unificata, non importa tanto avere qualche "rappresentante" delle giunte di centrodestra o di centrosinistra. Ha piuttosto interesse che vi sia nella Corte costituzionale una "certa lettura" del sistema federalista, così come analogo interesse ha lo Stato.

Non quindi una contrapposizione di giudici statali e giudici regionali, ma una componente di giudici "federalisti", che in tutte le questioni di costituzionalità e nei conflitti di attribuzione possano, come i colpi ripetuti, ad ogni ora, alla porta della cella conventuale, rinnovare il monito che il nostro è un ordinamento federale o almeno tale intende essere.

Tradizionalmente, almeno così pare di poter ricostruire anche dalle memorie di ex Presidenti della Repubblica, le nomine presidenziali confluiscono in un complessivo equilibrio che tiene conto di principi proporzionali di natura politico-parlamentare. Le scelte duplicano quindi (tendenzialmente) le matrici politiche, sovente tuttavia con una maggiore "allure" scientifica dei designati. Ricollegare questa scelta, quindi, alla "forma di stato", al carattere generale della nostra Repubblica, può consentire di superare un limite ed introdurre un elemento di dinamica istituzionale nella composizione della Corte, concorrendo ad allontanare bramosie politiche, al momento quiescenti, ma sempre possibili (e giustamente temute da Antonio Ruggieri).

Il Presidente della Repubblica sarà garante di tale dinamica, operando le scelte più giuste, suggerite anche dalle capacità di ascolto e di osservazione che si acquisiscono inevitabilmente detenendo quel seggio.

P.S.

In queste ultime settimane politologi, con vocazione al sondaggio, ci avvertono che il tema federalismo non interessa più gli italiani (ovvero solo l'un per cento).

Se federalismo significa un determinato carattere del nostro assetto democratico, della qualità delle istituzioni e del loro agire al servizio dei cittadini, questo elemento di totale disinteresse sorprende e fa dubitare di come si formulano le domande.

Comunque i sondaggi (e come sono fatti) non ci preoccuperebbero se non avessimo ormai forze politiche (e politici) più attenti ai livelli dell'audience che ai reali processi della società italiana. Con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti.

\* Ufficio di Roma della Regione Campania - [uff.roma@regione.campania.it](mailto:uff.roma@regione.campania.it)